Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 25 febbraio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 55 DEL 25 FEBBRAIO 1983:

MINISTERO DELLA SANITA'

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1982, n. **1109.**

Rettifica ai decreti del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1981, n. 266 e 28 ottobre 1981, n. 940, concernenti modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, n. 627;

Veduto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1981, n. 266;

Veduto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1981, n. 940;

Veduta la delibera del consiglio di facoltà di economia e commercio del 27 febbraio 1981;

Considerato che l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1981, n. 266, presenta un errore nel senso che dispone il cambio di denominazione di un istituto la cui denominazione era già stata cambiata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, n. 627;

Considerato, altresì che l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1981, n. 940, dispone la modifica di statuto già apportata con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1981, n. 266;

Considerata, quindi, la necessità di provvedere alla rettifica dei decreti del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1981, n. 266 e 28 ottobre 1981, n. 940;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1981, n. 266, è rettificato nel senso che la denominazione dell'istituto di « matematica attuariale » deve intendersi « matematica generale e finanziaria ».

Art. 2.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1981, n. 940, è annullato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1983
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1982, n. **1110.**

Istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonché all'attribuzione dell'anzianità di qualifica;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata nella tabella allegata al presente decreto.

Nel ruolo speciale è inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato agli uffici centrali e periferici del Ministero.

Art. 31.

L'inquadramento nel ruolo speciale è effettuato, con decorrenza 1° gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza dell'entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Ministro dell'agricoltura, nelle qualifiche previste nell'allegata tabella, sulla base della disciplina generale, e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quelle di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessità di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonché in relazione al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

BARTOLOMEI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1982
Registro n. 13 *Agricoltura, foglio n.* 16

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica Tecnica	Dotazione organica Amministrativa
Dirigente generale	Dirigente generale	—	1
Dirigente superiore	Dirigente superiore	2	1
Dirigente	Primo dirigente	1	—
Collaboratore coordinatore	8ª Qualifica funzionale	—	2
Assistente coordinatore Assistente con 13 anni di anzianità nella qualifica Segretario capo Segretario principale con 5 anni di anzianità nella qualifica Segretario con 13 anni di anzianità nella carriera	7ª Qualifica funzionale	—	6
Segretario Assistente	6ª Qualifica funzionale	—	6
Coadiutore principale con 5 anni di anzianità nella qualifica Coadiutore con 13 anni di anzianità nella carriera Archivista dattilografo Operatore tecnico	5ª Qualifica funzionale	—	3
Archivista dattilografo	4ª Qualifica funzionale	—	2
Agente tecnico	3ª Qualifica funzionale	1	—

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

LEGGE 18 febbraio 1983, n. **45**.

Riammissione all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I notai dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di età, e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 18 febbraio 1983, n. **46**.

Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutti i giocattoli ed i relativi apparecchi di installazione d'uso devono essere fabbricati e realizzati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere posti in commercio solo se non compromettono la sicurezza delle persone, con particolare riferimento alla popolazione infantile, degli animali domestici e dei beni.

Art. 2.

Si presumono rispondenti alle disposizioni del precedente articolo 1 i prodotti ed i relativi apparecchi di installazione, conformi alle norme specifiche per la sicurezza pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione - CEN.

Le predette norme ed i loro aggiornamenti sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che è altresì autorizzato ad apportare le modifiche tecniche ritenute necessarie.

Art. 3.

I produttori e gli importatori, all'atto della immissione sul mercato, devono indicare sui giocattoli, ove possibile, e comunque sui loro involucri di contenimento, la propria ragione sociale ed inoltre devono apporre sugli stessi la dichiarazione che il prodotto ed i relativi apparecchi di installazione d'uso sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 1 della presente legge o alle norme del Comitato europeo di normalizzazione, di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che è tenuto a disporre verifiche ed accertamenti, sia direttamente, sia mediante i propri uffici periferici, sia mediante la stazione sperimentale per la seta e la stazione sperimentale per la cellulosa carta e fibre tessili vegetali e artificiali che si potranno avvalere della collaborazione di istituti, enti o laboratori designati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento è posto a carico dei produttori o degli importatori, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. Dispone altresì il sequestro dei prodotti di cui sia stata accertata la particolare pericolosità per la sicurezza, di cui all'articolo 1 della presente legge.

Nel caso che l'accertamento dell'illecito amministrativo di cui al primo comma del presente articolo venga

effettuato a mezzo prove di laboratorio, gli uffici provinciali dispongono, a richiesta degli interessati, la rinnovazione delle prove stesse in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo legale rappresentante.

Art. 7.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a fissare con propri decreti, di concerto col Ministro della sanità, le caratteristiche delle sostanze da usare per la fabbricazione dei giocattoli o per la loro colorazione al fine di prevenire rischi di natura tossicologica alla salute dell'utenza.

Art. 8.

Le scorte di magazzino possono essere immesse al consumo per un periodo di dodici mesi per le vendite all'ingrosso e di diciotto mesi per le vendite al dettaglio dalla data di pubblicazione della presente legge, anche se prive delle indicazioni e delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, ad eccezione dei giocattoli insicuri, di cui all'articolo 1.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 18 febbraio 1983, n. 47.

Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria

L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'autorizzazione è concessa se l'assicurato può far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi:

a) 60 contributi mensili;

b) 260 contributi settimanali;

c) 465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;

d) 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;

e) 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

L'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresì concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:

36 contributi mensili;

156 contributi settimanali;

279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;

186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;

65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Le tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di cui ai commi precedenti sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ai fini del computo del quinquennio di cui al quarto comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani.

Il requisito di contribuzione di cui al comma precedente si intende verificato anche quando i contributi

non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato a partire dal giorno in cui si compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Determinazione dei contributi volontari in caso di rioccupazione dei lavoratori

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è sostituito dal seguente:

« L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 7, riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro ».

Art. 3.

Incompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti.

Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della presente legge siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.

Non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma.

Il divieto di cui al comma precedente non opera nei confronti dei pensionati a carico delle casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.

Art. 4.

Decorrenza della normativa

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1983, qualora non diversamente disposto dagli articoli precedenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — SCOTTI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1983, n. 48.

Norme di attuazione dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di contributi per la stampa italiana all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 26, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 — nei successivi articoli designata « la legge » senza ulteriori specificazioni — presso il Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una commissione avente il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero, previsti dagli articoli 26 e 45 della legge, nonché di predisporre i relativi piani di ripartizione. La commissione è composta da:

il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per i problemi dell'editoria, il quale la presiede;

il Sottosegretario di Stato agli affari esteri con delega per l'emigrazione o da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata, da lui delegato;

il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un funzionario del Servizio editoria da lui delegato;

il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri o da un funzionario da lui delegato;

il capo del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

tre funzionari del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

due funzionari della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

un funzionario del Servizio stampa del Ministero degli affari esteri;

un funzionario della Federazione mondiale della stampa italiana all'estero (FMSIE);

un rappresentante della Confederazione della stampa democratica per l'emigrazione (CISDE);

un rappresentante della Federeuropa;

un rappresentante dell'Unione nazionale delle associazioni degli immigrati e degli emigrati (UNAIE);

un rappresentante dell'Associazione nazionale delle famiglie degli emigrati (ANFE);

un rappresentante del Centro studi emigrazione Roma (CSER);

un rappresentante dell'Associazione cristiana dei lavoratori italiani (ACLI);

un rappresentante dell'Istituto Fernando Santi;

un rappresentante della Federazione italiana dei lavoratori emigrati e famiglie (FILEF);

un rappresentante dell' Ufficio centrale per l'emigrazione italiana (UCEI);

un rappresentante dell'Associazione italiana per la tutela degli emigrati e famiglie (AITEF);

un rappresentante del Comitato tricolore degli italiani nel mondo (CTIM);

un esperto in materia di editoria, il quale abbia già ricoperto incarichi dirigenziali in organismi operanti nel settore;

un rappresentante designato unitariamente dalle Confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione e di un terzo dei suoi componenti in seconda convocazione.

L'ufficio di segreteria è composto da un funzionario del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri e da un funzionario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 2.

I contributi di cui al primo comma dell'art. 26 e al quarto comma dell'art. 45 della legge sono destinati:

1) a giornali e riviste, pubblicati e diffusi all'estero, che trattino, con testi scritti prevalentemente in lingua italiana, argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dei lavoratori italiani all'estero;

2) a pubblicazioni che siano effettivamente uscite con almeno quattro numeri nel corso dell'anno solare di riferimento, edite in Italia, diffuse prevalentemente all'estero, che trattino argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dell'emigrazione e la cui impresa editrice sia iscritta al Registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della legge.

Art. 3.

La misura dei contributi previsti per i giornali e per le riviste di cui al punto 1) del precedente art. 2 è stabilita dalla commissione di cui all'art. 1 del presente decreto mediante la seguente ripartizione annuale:

100 milioni in parti eguali tra tutti gli aventi titolo;

150 milioni in proporzione al numero di effettive uscite nel corso dell'anno;

150 milioni in proporzione al numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno, rapportate al formato tipo di cm 43 × 59, con esclusione dello spazio pubblicitario;

150 milioni in proporzione alla tiratura complessiva annua;

150 milioni da ripartire tra gli aventi titolo in proporzione alla natura informativa e all'apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.

Art. 4.

La misura dei contributi previsti per le pubblicazioni di cui al punto 2) del precedente art. 2 è stabilita dalla commissione di cui all'art. 1 del presente decreto mediante la seguente ripartizione annuale:

50 milioni in parti eguali tra tutti gli aventi titolo;

50 milioni in proporzione al numero di effettive uscite nel corso dell'anno;

50 milioni in proporzione al numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno, rapportate al formato tipo di cm 43 × 59, con esclusione dello spazio pubblicitario;

100 milioni in proporzione al numero delle copie inviate all'estero;

50 milioni da ripartire tra gli aventi titolo, in proporzione alla natura informativa e all'apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.

Art. 5.

I contributi per la stampa italiana all'estero di cui al quarto comma dell'art. 45 della legge, relativi al triennio 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980, saranno corrisposti in una unica soluzione. Le relative domande devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I contributi per la stampa italiana all'estero di cui all'art. 26 della legge, relativi al quinquennio 1° gennaio 1981-31 dicembre 1985, saranno erogati in cinque corrispondenti soluzioni annuali. Le relative domande devono essere presentate, distintamente per i contributi relativi agli anni 1981 e 1982, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e per i contributi relativi agli anni dal 1983 al 1985 entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 6.

Le domande di concessione dei contributi di cui al n. 1) del precedente art. 2 devono essere trasmesse in regola con la legge sul bollo, a firma dell'editore di ciascuna testata, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nella cui giurisdizione viene pubblicato il giornale o la rivista. La rappresentanza diplomatica o il consolato sono tenuti a trasmettere le domande entro trenta giorni dalla data di ricevimento alla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri per il successivo inoltro allo ufficio di segreteria della commissione di cui all'art. 1 del presente decreto.

Nelle domande deve essere indicato il periodo di riferimento cui si intende partecipare, secondo quanto indicato nel precedente art. 5, e devono essere altresì specificati: la denominazione e la sede della testata; il direttore; l'editore e il proprietario; il numero di effettive uscite; la tiratura e il numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno. Le domande devono essere redatte secondo lo schema dell'allegato 1/A e corredate dei moduli di cui all'allegato 2/A, compilati in ogni loro parte. Alla domanda devono essere allegati i numeri pubblicati nel periodo per il quale si richiede il contributo.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero sono tenute a fornire per ciascuna testata pubblicata nella giurisdizione di loro competenza e che faccia richiesta dei contributi previsti dalla legge indicazioni relative alla tiratura.

Art. 7.

Gli editori delle pubblicazioni di cui al punto 2) del precedente art. 2 devono presentare per ciascuna testata domanda in bollo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio dell'editoria - Via Boncompagni 15 - 00187 Roma.

Nelle domande deve essere indicato il periodo di riferimento cui si intende partecipare secondo quanto indicato nel precedente art. 5 e, per quanto riguarda i contributi relativi al quinquennio 1° gennaio 1981-31 dicembre 1985, esplicita dichiarazione che l'editore ha provveduto a comunicare al Registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della legge ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto a quanto risulta dai documenti depositati per l'iscrizione.

Nelle domande devono essere specificati: la denominazione e la sede della testata; il direttore; l'editore e il proprietario; il numero effettivo delle uscite nel periodo di riferimento; la tiratura e il numero delle pagine pubblicate nel corso dell'anno. Le domande devono essere redatte secondo lo schema dell'allegato 1/B e corredate dei moduli di cui all'allegato 2/A, compilati in ogni loro parte. Alla domanda deve essere allegata la collezione completa della pubblicazione e atto di notorietà, o una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il numero delle copie inviate all'estero, anche sotto forma di abbonamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 15

ALLEGATO 1/A

Alla rappresentanza diplomatica/consolare italiana di . . . .
(indicare la rappresentanza nella cui giurisdizione viene pubblicato il giornale o la rivista)

Il sottoscritto . . . . . ., editore de . . . . (indicare la denominazione della testata), chiede che la testata sia ammessa ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il periodo . . . .

A tal fine dichiara che la testata ha sede in . . . ., è diretta da . . . . . ., è di proprietà di . . . ., è uscita nel periodo sopraindicato con . . . numeri, ha avuto una tiratura di . . . . copie e che sono state pubblicate . . . . . . pagine.

Alla presente domanda si allega la collezione completa dei numeri pubblicati nel periodo e si indica quale modalità di pagamento . . . .

L'editore
(timbro e firma)

ALLEGATO 1/B

Al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - (00187) ROMA

Il sottoscritto . . . ., editore de . . . . (indicare la denominazione della testata), chiede che la testata sia ammessa ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il periodo . . . . . .

A tal fine dichiara che la testata ha sede in . . . ., è diretta da . . . . ., è di proprietà di . . . ., è uscita nel periodo sopraindicato con . . . numeri, ha avuto una tiratura di . . . copie e che sono state pubblicate . . . . . . pagine.

Il sottoscritto dichiara di aver provveduto in data . . . . a presentare domanda di iscrizione al Registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della citata legge n. 416, nonchè a comunicare ogni variazione intervenuta rispetto a quanto risulta dai documenti depositati per l'iscrizione (*).

Alla presente domanda si allega la collezione completa dei numeri pubblicati nel periodo di riferimento, atto di notorietà (ovvero dichiarazione sostitutiva) da cui risulta il numero delle copie inviate all'estero e si indica quale modalità di pagamento . . . .

L'editore
(timbro e firma)

(*) Dichiarazione da riportare nelle domande per contributi che decorrono dal 1° gennaio 1981.

ALLEGATO 2/B

Numeri pubblicati nel periodo di riferimento		Tiratura copie stampate per numero	Formato	Numero pagine	
N.	Data		cm × cm	per copia	pubblicitarie
	Totale		Totali . . .		

L'editore
(timbro e firma)

Attenzione: le dichiarazioni rese mediante moduli non compilati in ogni loro parte non saranno prese in considerazione

ALLEGATO 2/A

CONTRIBUTI PER LA STAMPA ITALIANA ALL'ESTERO
Art. 26 della legge 5 agosto 1981, n 416

Periodo per il quale vengono richiesti i contributi
dal al

Denominazione della testata

Sede

Direttore

Proprietario

Numeri effettivamente pubblicati nell'anno 1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Formato della pubblicazione rifilato cm × cm

Data,

L'editore
(timbro e firma)

Attenzione: le dichiarazioni rese mediante moduli non compilati in ogni loro parte non saranno prese in considerazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1983, n. 49.

Norme di attuazione dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i vigenti provvedimenti tariffari riguardanti i servizi postali nonché i servizi di telecomunicazioni relativi a utenze telefoniche di qualsiasi tipo, utenze telex, utenze fototelegrafiche, uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito nazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito internazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, limitatamente alla parte di competenza italiana;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per la editoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, recante le norme di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 28 della stessa legge 5 agosto 1981, n. 416;

Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le riduzioni previste dall'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si applicano, a domanda e con le decorrenze fissate dal citato art. 28, alle tariffe stabilite nei rispettivi provvedimenti ed a beneficio delle imprese editrici di testate periodiche, nonché delle agenzie di stampa di cui all'art. 27 della medesima legge.

Art. 2.

Le riduzioni relative alle tariffe telefoniche di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si applicano alle testate che abbiano periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno; le riduzioni relative alle tariffe di telecomunicazione e postali di cui al secondo comma del medesimo art. 28 si applicano ai periodici appartenenti ai quattro gruppi previsti dall'art. 71 del regolamento dei servizi postali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.

Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano a condizione che nel corso dell'anno siano pubblicati almeno i tre quarti dei numeri che comporterebbero la periodicità dichiarata.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i numeri cumulati vengono considerati come un numero singolo.

Art. 3.

Le agevolazioni tariffarie concernenti i servizi di telecomunicazione si applicano solo ai servizi utilizzati attraverso le apparecchiature in uso esclusivo delle imprese editrici delle testate di cui all'art. 1 del presente decreto.

Dette riduzioni riguardano: la tassazione per il traffico, i contributi e i canoni, forfettari o pari alle spese vive anche concernenti le apparecchiature terminali, ivi comprese quelle di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 27 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1981, relativi a:

utenze telefoniche di qualsiasi tipo, utilizzate per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico su rete pubblica commutata;

utenze telex;

utenze fototelegrafiche;

uso di circuiti telefonici punto a punto o multipunto in ambito nazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico;

uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito internazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, limitatamente alla parte di competenza italiana;

uso di circuiti a larga banda per trasmissioni in fac-simile di pagine di giornali in ambito nazionale.

Le riduzioni si applicano alle tariffe per i telegrammi ordinari e di stampa inoltrati all'amministrazione direttamente dalle testate tramite i posti di utente in uso alle stesse e per i fototelegrammi inoltrati su collegamento diretto ai posti dell'amministrazione o presentati dalle testate ove le medesime risiedono ai posti pubblici dell'amministrazione stessa. Tali riduzioni vengono altresì applicate alle tariffe dei servizi telegrafici resi dalla società concessionaria Radiostampa alle predette testate e dalla medesima fatturate.

Non sono soggetti alle riduzioni previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416:

a) i contributi ed i canoni non contemplati dai provvedimenti tariffari;

b) i contributi ed i canoni per l'uso di circuiti telegrafici comunque realizzati;

c) le indennità di mora e le somme corrisposte per rifusione danni e simili;

d) le aliquote delle tasse e delle soprattasse relative ai servizi telefonici, telegrafici, telex e fototelegrafici riscosse in Italia su conti trasferiti per servizi richiesti e/o forniti all'estero.

Art. 4.

Le imprese editrici delle testate, la cui periodicità sia compresa tra quelle indicate nell'art. 2 del presente decreto, debbono inoltrare apposita domanda indirizzata ai gestori competenti, indicando la denominazione, la sede e l'indirizzo della testata nonché il tipo di utenza e il relativo numero qualora esista.

La domanda, su carta legale, deve essere corredata da apposita certificazione rilasciata dal Servizio della editoria, attestante la data di iscrizione nel Registro nazionale della stampa, la denominazione della testata e la periodicità dichiarata dall'impresa editrice.

Art. 5.

Nel caso in cui l'impresa editrice, che richiede l'agevolazione, editi anche testate con periodicità diversa da quella prevista dall'art. 2 del presente decreto e/o svolga anche attività diversa da quella concernente l'edizione di testate giornalistiche e non sia possibile distinguere l'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione da parte dei diversi comparti dell'impresa, la stessa deve dichiarare, sulla base degli ultimi bilanci approvati, il fatturato riferibile all'attività di edizione delle testate di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto e quello riferibile alle altre attività svolte negli impianti che utilizzano gli stessi servizi di telecomunicazione.

Le agevolazioni tariffarie sono accordate, per l'anno successivo a quello cui si riferisce il fatturato, su una quota percentuale dell'ammontare delle voci ammesse a riduzione ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, pari alla quota percentuale del fatturato riferibile alle attività agevolate rispetto al fatturato totale della impresa.

L'impresa è tenuta a comunicare ai gestori interessati la ripartizione del fatturato tra le diverse attività risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello per il quale è stata richiesta l'agevolazione, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Sulla base di tale dichiarazione le aziende postelegrafoniche, ognuna per i servizi di competenza, fissano in via definitiva la quota delle voci ammesse a riduzione.

Art. 6.

La constatazione che i servizi non risultano utilizzati esclusivamente per le testate indicate nella domanda, fatti salvi i casi di cui all'art. 5 del presente decreto, o l'accertamento, a fine anno, di una periodicità effettiva inferiore a quella richiesta dall'art. 2 del presente decreto, comporta, ferma l'applicabilità delle altre sanzioni previste dalle vigenti norme, la decadenza dalle agevolazioni con l'obbligo del pagamento di quanto dovuto ai sensi dei vigenti provvedimenti tariffari.

L'impresa editrice deve dare immediata comunicazione al Servizio dell'editoria ed ai gestori di qualsiasi variazione che comporti la perdita del diritto alle agevolazioni.

Art. 7.

Il Servizio dell'editoria comunica ai gestori interessati ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle testate, con l'indicazione delle relative imprese editrici, che non risultino più iscritte nel Registro nazionale della stampa.

Art. 8.

In sede di prima applicazione del presente decreto le imprese editrici sono tenute a presentare la domanda di cui al precedente art. 4 entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le imprese che non hanno ancora ottenuto la certificazione relativa all'iscrizione nel Registro nazionale della stampa, debbono allegare alla domanda intesa ad ottenere le agevolazioni di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, copia della richiesta di iscrizione al citato Registro, con riserva di esibire la predetta certificazione entro il termine di trenta giorni dal suo rilascio.

In tal caso i gestori interessati, non appena in possesso della documentazione richiesta, accordano le agevolazioni con le decorrenze previste dal citato articolo 28 o dalla data successiva di inizio delle pubblicazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 16

N.B. — In questa stessa *Gazzetta Ufficiale* è pubblicato un comunicato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni concernente il fac-simile di domanda da produrre ai sensi dell'art. 4 del decreto di cui sopra.

Avviso di rettifica alla legge 10 luglio 1982, n. 564: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati a Nicosia il 24 aprile 1974, con protocollo di modifica e scambio di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 224 del 16 agosto 1982).

Nella legge citata in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 19, paragrafo 1, della convenzione dove è scritto: «... Stato contraente *e/o* da una sua suddivisione ...» leggasi: «... Stato contraente *o* da una sua suddivisione ...»;

all'art. 5 del protocollo che modifica la detta convenzione dove è scritto: «... Stati contraenti ai periodi ...» leggasi: «... Stati contraenti *relativa* ai periodi ...».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 febbraio 1983.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1983.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1982 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1983 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze della ditta Sifac S.p.a. di Confienza (Pavia), della ditta Salars S.p.a. di Camerlata-Como e della ditta Laboratori Mag di Garbagnate Milanese (Milano) con le quali hanno richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

1) la ditta Sifac S.p.a., con sede in Confienza (Pavia), è autorizzata a fabbricare nel corso dell'anno 1983 le seguenti sostanze:

codeina base kg 200 da destinarsi al consumo nazionale;

morfina base kg 50 da destinarsi al consumo nazionale;

morfina base kg 100 da destinarsi all'esportazione;

2) la ditta Salars S.p.a., con sede in Camerlata - Como, è autorizzata a fabbricare nel corso dell'anno 1983 per il consumo nazionale:

codeina base kg 100;

morfina base kg 50;

tebaina base nelle quantità contenute nell'oppio in lavorazione;

3) la ditta Laboratori Mag, con sede in Garbagnate Milanese, è autorizzata a fabbricare nel corso dell'anno 1983:

amfepramone kg 3000 da destinarsi all'esportazione.

Roma, addì 5 febbraio 1983

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(1202)

DECRETO 11 febbraio 1983.

Abilitazione all'ufficio di sanità marittima di Manfredonia al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Considerata la necessità che l'ufficio di sanità marittima di Manfredonia venga abilitato al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi, in considerazione del notevole traffico marittimo che in detto porto si va svolgendo;

Visto il regolamento della sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1930;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio di sanità marittima di Manfredonia è abilitato al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

Art. 2.

Il presente decreto verrà comunicato all'Organizzazione mondiale della sanità, ai sensi dell'art. 21 del regolamento sanitario internazionale di cui alle premesse.

Roma, addì 11 febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(1203)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 286/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore della Bolivia.

Regolamento (CEE) n. 287/83 della commissione, del 3 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 288/83 della commissione, del 3 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 289/83 della commissione, del 3 febbraio 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 290/83 della commissione, del 2 febbraio 1983, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di concimi costituiti da una soluzione di urea e di nitrato di ammonio originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 291/83 della commissione, del 3 febbraio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2425/81 relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per la uve secche e i fichi secchi.

Regolamento (CEE) n. 292/83 della commissione, del 3 febbraio 1983, che fissa, per la campagna 1983, i prezzi di riferimento dei cetrioli.

Regolamento (CEE) n. 293/83 della commissione, del 3 febbraio 1983, che fissa, per la campagna 1983, il prezzo d'offerta comunitario dei cetrioli applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 294/83 della commissione, del 2 febbraio 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per la esportazione di 100.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento britannico.

Regolamento (CEE) n. 295/83 della commissione, del 2 febbraio 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 75.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento olandese.

Regolamento (CEE) n. 296/83 della commissione, del 2 febbraio 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 150.000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 297/83 della commissione, del 3 febbraio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 33 *del* 4 *febbraio* 1983.

(32/C)

Regolamento (CEE) n. 298/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 299/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 35 *del 7 febbraio* 1983.

(33/C)

Regolamento (CEE) n. 300/83 della commissione, del 4 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 301/83 della commissione, del 4 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 302/83 della commissione, del 2 febbraio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2931/81 recante sospensione dei dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità a nove di taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Grecia.

Regolamento (CEE) n. 303/83 della commissione, del 3 febbraio 1983, relativo alla chiusura di una gara permanente per la vendita, ai fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco, prevista dal regolamento (CEE) n. 2984/82.

Regolamento (CEE) n. 304/83 della commissione, del 3 febbraio 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 305/83 della commissione, del 4 febbraio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3507/82 e che porta a 400.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento britannico.

Regolamento (CEE) n. 306/83 della commissione, del 4 febbraio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 307/83 della commissione, del 4 febbraio 1983, che rettifica il regolamento (CEE) n. 252/83 che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2456/82 della commissione, dell'8 settembre 1982, che stabilisce per la campagna viticola 1982/1983 le disposizioni relative alla distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 262 del 10 settembre 1982.

Pubblicati nel n. L 34 *del 5 febbraio* 1983.

(34/C)

Regolamento (CEE) n. 308/83 della commissione, del 7 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 309/83 della commissione, del 7 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 310/83 della commissione, del 7 febbraio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3474/82 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 311/83 della commissione, del 7 febbraio 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2499/82 che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 312/83 della commissione, del 7 febbraio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai materassi pneumatici, tessuti, della categoria di prodotti 110 (codice 1100), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 313/83 della commissione, del 7 febbraio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli caprine, della sottovoce 41.04 B II della tariffa doganale comune, originarie dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 192/83 della commissione, del 26 gennaio 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 25 del 27 gennaio 1983.

Pubblicati nel n. L 36 *dell'8 febbraio* 1983.

(35/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982 modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, compensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla direzione energia della C.E.E. con telex n. 32806 del 22 febbraio 1983 praticabili dal 28 febbraio 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	579
Gasolio agricoltura .	»	442
Petrolio agricoltura	»	431
Gasolio pesca e piccola marina .	»	409
Petrolio pesca e piccola marina	»	399
Olio combustibile ATZ .	L./kg	297
Olio combustibile BTZ .	»	327

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	528	531	534	537	540
Petrolio (*) . . .	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido .	L./kg	425	428	431	434	437

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia .	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt/. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(1262)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Marginesi geom. Angelo - Impresa edile, in Bagnone

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983, il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 43.436.000 dovuto dalla ditta Marginesi geom. Angelo è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Massa Carrara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1219)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. HI FI Galactron International, in Ariccia

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 27.731.216 dovuto dalla S.p.a. HI FI Galactron International è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Roma è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1220)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo dell'iscrizione di novantuno varietà di specie agrarie nel registro nazionale

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1982, l'iscrizione delle sottoelencate varietà nel registro nazionale è stata rinnovata ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e la data di scadenza è stata fissata al 31 dicembre 1987.

Frumento duro: Appulo; Lambro;

Frumento tenero: Granarolo; Nettuno; Sanja; Sistar; Valle d'oro;

Mais: Brilliant; LG.11; Golden UC 1990; Danubia; Avala; Funk's G 68227W; Funk's g. Pilot; Coral; Dekalb XL 342; Dekalb XL 75; Strenght UC 8800; Axia; Bled;

Riso: Navile; Padano; San Petronio; Silla; Arborio; Baldo; Balilla; Balilla GG; Monticelli; Redi; Ribe; Roma; Vialone nano;

Barbabietola da zucchero: Autapolimono; Betanova; Dima; Dimono; Extramonosaros; Kawegigamono; Hilleshog Monatunno; Macropoli; Maribo monova; Maribo unica; Mezzano monogen; Mezzano Poly R; Monobel; Monofort; Monokun; Monopur; Ponosaros; Polimono; Tribel;

Barbabietola da foraggio: Mars; Ursus; Zentaur;

Erba medica: Hybride Milfeuil; Prosementi Bologna;

Pisello da foraggio: N.F.B. 33;

Trifoglio pratense: Spadone Gigante di Santa Marta;

Trifoglio bianco: Milka; Milkanova;

Veccia comune: Idice;

Agrostide gigantea: Kita; Zigma;

Agrostide stolonifera: Prominent;

Dattile: Mullus;

Festuca dei prati: Ioma;

Canapa: Carmagnola; C.S.; Fibranova;

Colza: Leonessa; Matador; Olimpiade; Torrazzo;

Cotone: Gela;

Girasole: Ala; Albinia; Amiata; Argentario; Isea PM 22; Romsun HS 52;

Ravizzone: Perko P.V.H.;

Segale: Dominant; Primizia; Sito 70;

Patata: Spunta; Radosa; Arka; Draga; Exodus.

(1087)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.T.A. Sasatex S.p.a. - Gruppo tessile arredamento, con sede in Monza e stabilimenti in Biassono (Milano) e Macherio, frazione Canonica (Milano), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano, con sede in Torviscosa e stabilimento in Venaria, frazione Altessano (Torino), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano, con sede in Torviscosa e stabilimento in Venaria, frazione Altessano (Torino), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, sede di Milano - stabilimenti di Clusone (Bergamo), Campione s/G (Brescia), Cogno (Brescia) e Boario (Brescia), è prolungata all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano S.p.a. - stabilimento di Trieste, è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1205)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Fac-simile di domanda da produrre ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, applicativo dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica che per ottenere le riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, le relative domande in bollo da presentare ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, applicativo del sopracitato art. 28 devono essere redatte conformemente al fac-simile qui di seguito riportato.

Fac-simile di domanda ai sensi dell'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 15 *febbraio* 1983, *n.* 49
(in bollo)

(1)

Il sottoscritto, nato a . . il .

con domicilio in . quale titolare / legale rappresentante (2)

dell'impresa

(nome della testata) (sede)

(indirizzo uffici)

(3)

(periodicità)

chiede l'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica . per i seguenti servizi . (4).

A tal fine dichiara, sotto la sua responsabilità, che (2):

il servizio suddetto è utilizzato esclusivamente dagli uffici della predetta testata;

il servizio suddetto è utilizzato dagli uffici della predetta testata e . . i cui fatturati per l'anno ammontano rispettivamente a L. .

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente una eventuale diversa utilizzazione del servizio stesso nonché ogni variazione che comporti la perdita del diritto alle provvidenze di legge.

Allega alla presente (2):

copia delle fatture .

certificazione rilasciata dal Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

copia della richiesta di iscrizione al Registro nazionale della stampa, impegnandosi ad esibire la certificazione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica . . . . . necessaria ai fini della applicazione delle agevolazioni tariffarie nei termini previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Data, ...

(firma e timbro)

. . . .

---

(1) Ente ed ufficio cui va indirizzata la domanda.

(2) Riportare solo la voce che interessa.

(3) Annotare la periodicità riportando una delle seguenti dizioni:

« quotidiano »;
« settimanale »;
« quindicinale »;
« mensile »;
« semestrale ».

(4) Riportare il servizio al quale si riferisce la domanda secondo l'elenco di seguito specificato, con a fianco l'eventuale numero di utenza:

Nomenclatura del servizio	Ufficio al quale va indirizzata la domanda
Spedizione in abbonamento postale di stampe periodiche	Direzione provinciale p.t.
Utenza telefonica	Agenzia SIP
Collegamento a « centrale speciale » . .	»
Collegamento a centrale interurbana (automatica o manuale)	»
Trasmissione dati su rete commutata	»
Circuito di tipo telefonico nazionale punto a punto per fonia (con estremi del collegamento)	»
Circuito di tipo telefonico nazionale punto a punto per TD (con estremi del collegamento)	»
Circuito di tipo telefonico nazionale punto a punto per TD e fonia (con estremi del collegamento)	»
Circuito di tipo telefonico nazionale punto a punto per fonia e telegrafia a bassa velocità (con estremi del collegamento)	»
Circuito di tipo telefonico internazionale punto a punto per fonia (con estremi del collegamento)	»
Circuito di tipo telefonico internazionale punto a punto per TD (con estremi del collegamento)	»
Circuito di tipo telefonico internazionale da punto a punto per fonia e TD (con estremi del collegamento)	»
Servizio nazionale ed internazionale dei telegrammi stampa	Amministrazione p.t. - Direzione centrale servizi telegrafici Div. IV - 00100 Roma
Servizio nazionale dei messaggi di tipo telegrafico per la stampa	»
Servizio nazionale telegrafico di diffusione di bollettini e notiziari di stampa ed informazioni	»
Servizio telegrafico promiscuo di diffusione e di interscambio di messaggi	»
Servizio telegrammi ordinari e stampa accettati a mezzo fono o a mezzo telex da uffici p.t.	»
Servizio telex	»
Circuito di tipo telefonico nazionale o internazionale punto a punto per fototelegrafia (con estremi del collegamento)	»
Circuito di tipo telefonico nazionale ed internazionale punto a punto per trasmissioni in fac-simile di pagine di giornali (con estremi del collegamento)	»

(1235)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di S. Ponzo Semola, Monterenzio, Ausonia, Tizzano Val Parma, Langhirano, Traversetolo, Montechiarugolo e Rivanazzano.

Con decreto 4 gennaio 1983, n. 1595, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Staffora, in comune di Ponte Nizza (Pavia), segnato nel catasto del comune censuario di S. Ponzo Semola al foglio n. II in fregio ai mappali 31, 34, 222, 35 e 175, di complessive are 29.50 ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 settembre 1978, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del presente decreto.

Con decreto 4 gennaio 1983, n. 1658, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno della sponda destra del torrente Idice, in comune di Monterenzio (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 46, mappali 32 (are 59.52), 30 (are 31.59), 29 (are 0.12), 290 (are 3.90), 26 (are 5.80), di complessivi Ha 1.00.93, ed indicato nel verbale di delimitazione con proposta di sdemanializzazione redatto in data 2 luglio 1980, n. 2433 di repertorio dall'ufficio tecnico erariale di Bologna di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno, con allegato l'estratto di mappa dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 4 gennaio 1983, n. 1663, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno originato dalla deviazione del corso d'acqua rio Anale, in comune di Ausonia (Frosinone), segnati nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 12, mappali 341-1/3 e 391-1/2 di complessivi mq 870, ed indicati nella planimetria rilasciata il 30 luglio 1980 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 4 gennaio 1983, n. 1872, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno alluvionale estromesso dall'alveo in sinistra del torrente Parma, segnato nel nuovo catasto terreni del comune di Tizzano Val Parma, al foglio n. 1, mappali 329 e 330 di complessivi Ha 0.70.50, ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 maggio 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 4 gennaio 1983, n. 1873, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo del torrente Parma, segnato nel catasto del comune di Langhirano (Parma) al foglio n. 60, mappali 193, 351 e 352 ed al foglio n. 67, mappali 422 e 307, di complessivi mq 7810 ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 maggio 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 4 gennaio 1983, n. 1874, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno estromessi dall'alveo in destra del torrente Parma, segnati nel catasto del comune di Traversetolo al foglio n. 1, mappali 133, 134 e 135 (Ha 1.25.50) e del comune di Montechiarugolo al foglio n. 43, mappale 40 (Ha 0.19.70) di complessivi Ha. 1.45.20 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 28 maggio 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 4 gennaio 1983, n. 1875, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in sponda sinistra del torrente Staffora, segnato nel catasto del comune di Rivanazzano (Pavia) al foglio n. 13 in fregio ai mappali 284 e 285 di complessivi mq 4860 ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 febbraio 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

(1144)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso a venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio internazionale

L'Istituto nazionale per il commercio estero bandisce un concorso per venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio internazionale.

Il corso, che ha una durata di 5 mesi con frequenza a tempo pieno, si terrà presso la sede del Cesasm (Centro servizi aziendali per lo sviluppo del Mezzogiorno S.r.l.) di Bari.

Il corso comprende una prima fase didattica in aula e successivi stages in Italia e all'estero.

E' riservato a laureati con buona conoscenza della lingua inglese, che non abbiano superato i 30 anni di età alla data di presentazione dalla domanda.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte su carta da bollo e firma autenticata e dovranno essere spedite per raccomandata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione al Cesasm S.r.l., via Bertolini, 37, sc. *F* - 70125 Bari (tel. 080/360421).

Il bando di concorso e ogni altra informazione può essere richiesta presso la sede dell'Istituto in Roma, via Liszt, 21 tel. 06/5992583, 5992584; presso le sedi periferiche dell'ICE o presso il Cesasm stesso.

(1206)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Fissazione del luogo e della data della prova scritta del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1982, registro n. 9, foglio n. 304, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a nove posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva del ruolo dell'Amministrazione centrale, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 26 ottobre 1982;

Accertata la disponibilità dell'aula *B* del palazzo degli esami per il giorno 21 maggio 1983 per l'espletamento della prova scritta;

Decreta:

Articolo unico

La data della prova scritta del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva del ruolo dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1982, nelle premesse citato, è fissata per il giorno 21 maggio 1983, con inizio alle ore 8,30, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi nella predetta sede muniti di un valido documento di riconoscimento.

Tuttavia ai candidati medesimi, verrà data comunicazione di quanto sopra, con lettera raccomandata, come previsto dall'art. 6 del bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 124

(1207)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », Chieti, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di economia e commercio, piazza 1° Maggio, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 29 marzo 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », Chieti, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di economia e commercio, piazza 1° Maggio, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 15 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », Chieti, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di economia e commercio, piazza 1° Maggio, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 27 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », Chieti, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 44, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di lingue e letterature straniere, piazza 1° Maggio, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 16 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », Chieti, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di lingue e letterature straniere, piazza 1° Maggio, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 22 marzo 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », Chieti, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 47, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di lingue e letterature straniere, piazza 1° Maggio, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 aprile 1983, ore 8;
seconda prova scritta: 14 aprile 1983, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », Chieti, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 52, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di lettere e filosofia, via Nicolini, Chieti, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 21 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », Chieti, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 66, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », istituto di radiologia, ospedale civile « SS. Annunziata », via Valignani, Chieti, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 marzo 1983, ore 15;
seconda prova scritta: 22 marzo 1983, ore 15.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », Chieti, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 140, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di architettura, via G. D'Annunzio, 69, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 aprile 1983, ore 8;
seconda prova scritta: 28 aprile 1983, ore 8.

(1189)

Diari delle prove di esame dei concorsi pubblici, a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 9, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli - Istituto di diritto processuale civile, via Rampe del Salvatore, n. 21 - Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 marzo 1983, ore 10,30;
seconda prova scritta: 26 marzo 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del cocnorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 13, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli - Istituto filosofia del diritto, via San Tommaso d'Aquino, 15 (VIII piano) - Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1983, ore 10,30;
seconda prova scritta: 16 marzo 1983, ore 10,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 48, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli - Istituto filologia moderna - Cortile del Salvatore, via G. Paladino n. 39, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 18 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli - aula n. 6 (terzo piano - aula merceologia), facoltà di economia e commercio, via Partenope n. 36, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 marzo 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 25 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, aula 2, primo biennio, facoltà di ingegneria, via Claudio n. 21, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova: 23 marzo 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 126, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto macchine, facoltà di ingegneria, via Claudio n. 21, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 aprile 1983, ore 11;
seconda prova: 8 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto farmacologia sperimentale, facoltà di farmacia, via L. Rodinò, 22, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 marzo 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 29 marzo 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 95, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto chimica farmaceutica e tossicologica, facoltà di farmacia, via L. Rodinò, 22, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 marzo 1983, ore 11;
seconda prova: 24 marzo 1983, ore 11.

(1223)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Camerino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Camerino - dipartimento di scienze chimiche, via S. Agostino n. 1, Camerino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 marzo 1983, ore 10;
seconda prova: 19 marzo 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Camerino - aula istituto di fisica, largo Pierbencoletti, Camerino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1983, ore 10;
seconda prova: 16 marzo 1983, ore 9.

(1224)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 45, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di lingue e letteratura ispaniche, facoltà di magistero, piazza della Repubblica, 10, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 12 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 86, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di fisica Marconi, città universitaria, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 marzo 1983, ore 9.

(1192)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona (indetto dall'Università di Padova).

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Verona (indetto dalla Università di Padova con decreto rettorale 25 marzo 1982, n. 5617), facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Verona, istituto di economia e politica economica e finanziaria, facoltà di economia e commercio, via dell'artigliere n. 19, Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 marzo 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 22 marzo 1983, ore 9.

(1190)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 5, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di giurisprudenza, aula delle riunioni dell'istituto di diritto pubblico, quarto piano, piazza Cesare Battisti, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 22 aprile 1983, ore 9

(1191)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 134, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso il Politecnico di Milano - sezione tecnologie - dipartimento di meccanica, secondo il seguente calendario:

prima prova: 15 marzo 1983, ore 9,15;
seconda prova: 16 marzo 1983, ore 9,15.

(1225)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Venezia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia - aula del centro di calcolo Dorsoduro 3861, Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 16 marzo 1983, ore 9.

(1226)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 2 febbraio 1978 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda della dott.ssa Tuccimei Letizia, nata a Roma il 16 gennaio 1925, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale, idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

La dott.ssa Tuccimei Letizia, nata a Roma il 16 gennaio 1925, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto dell'8 novembre 1979 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(838)

Integrazione dell'elenco dei primari di psichiatria idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1976, e successive integrazioni concernente l'elenco dei primari di psichiatria idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina all'entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso: per titoli scientici e pratici ovvero per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;

Vista la domanda del dott. Alberto Parrini, nato a Firenze il 30 maggio 1930, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di psichiatria in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Alberto Parrini, nato a Firenze il 30 maggio 1930, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di psichiatria presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale neuropsichiatrico e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 15 luglio 1980 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(839)

Integrazione dell'elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42 che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Vista la domanda del dott. Daglio Giulio, nato a Novi Ligure il 10 marzo 1930, che ha chiesto l'iscrizione negli elenchi di cui al citato art. 42 avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nella disciplina, servizio riconosciuto equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana ai sensi della leggge 10 luglio 1960, n. 735;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Daglio Giulio, nato a Novi Ligure il 10 marzo 1930, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ortopedia e traumatologia presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità regionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo altresì in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(840)

Integrazione dell'elenco degli aiuti di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Orazio Marrazza, nato ad Atina il 7 maggio 1935, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Orazio Marrazza, nato ad Atina il 7 maggio 1935, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di medicina generale a prescindere dall'idoneità regionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 25 agosto 1981 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(841)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale ad aiuto di pediatria per l'anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 19 settembre 1979 con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale ad aiuto di pediatria per l'anno 1977;

Visto il proprio provvedimento in data 10 marzo 1979 con il quale il dott. D'Agata Gaetano, nato ad Avola (Siracusa) il 13 agosto 1946, è stato escluso dall'esame predetto per la insufficiente anzianità di servizio in quanto questo Ministero aveva ritenuto non valutabile l'attività svolta dal medesimo come medico interno presso l'Università degli studi di Catania;

Considerato che con ordinanza n. 155 del 4 aprile 1979, reg. ord. 1214/79, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. D'Agata Gaetano ammettendolo con riserva a sostenere l'esame medesimo;

Visti i verbali della commissione esaminatrice da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 74/100 (settantaquattro su cento);

Considerato che con costante giurisprudenza amministrativa è stato affermato il principio secondo cui le funzioni del medico interno incaricato di compiti assistenziali e quelle dell'assistente volontario ospedaliero sono perfettamente assimilabili e quindi l'attività svolta quale medico interno con compiti assistenziali rientra nei servizi valutabili ai sensi dell'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, tra i quali è menzionato quello di assistente volontario;

Vista la sentenza n. 1041, reg. dec. n. 2860/79, reg. ric. anno 1981, dell'11 febbraio 1981 con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio, in una fattispecie analoga, ha esteso tale interpretazione al «servizio non di ruolo» di cui all'art. 52 della sopracitata legge n. 148 del 1975;

Ritenuto di uniformarsi a quanto enunciato nella predetta sentenza e di considerare, pertanto, il servizio di medico interno con compiti assistenziali come servizio utile ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità se prestato nel periodo indicato dalla norma medesima;

Decreta:

Il dott. D'Agata Gaetano, nato ad Avola (Siracusa) il 13 agosto 1946, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità nazionale ad aiuto di pediatria per l'anno 1977 approvata con decreto ministeriale 19 settembre 1979 con il punteggio di 74/100 (settantaquattro su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(834)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale ad aiuto di chirurgia generale per l'anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 19 dicembre 1979 con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale ad aiuto di chirurgia generale per l'anno 1978;

Visto il proprio provvedimento in data 27 settembre 1979 con il quale il dott. Francesco Miceli, nato a Spilinga il 22 ottobre 1948, è stato escluso dall'esame predetto per la insufficiente anzianità di servizio in quanto questo Ministero aveva ritenuto non valutabile l'attività svolta dal medesimo come medico interno presso l'Università degli studi di Roma;

Considerato che con ordinanza n. 379, reg. ord. 2281/79, reg. ric. 79 del 10 ottobre 1979 il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Francesco Miceli ammettendolo con riserva a sostenere l'esame medesimo;

Visti i verbali della commissione esaminatrice da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 90/100 (novanta su cento).

Considerato che con costante giurisprudenza amministrativa è stato affermato il principio secondo cui le funzioni del medico interno incaricato di compiti assistenziali e quelle dell'assistente volontario ospedaliero sono perfettamente assimilabili e quindi l'attività svolta quale medico interno con compiti assistenziali rientra nei servizi valutabili ai sensi dell'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, tra i quali è menzionato quello di assistente volontario;

Vista la sentenza n. 1041, reg. dec. n. 2860/79, reg. ric. anno 1981, dell'11 febbraio 1981 con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio, in una fattispecie analoga, ha esteso tale interpretazione al «servizio non di ruolo» di cui all'art. 52 della sopracitata legge n. 148 del 1975;

Ritenuto di uniformarsi a quanto enunciato nella predetta sentenza e di considerare, pertanto, il servizio di medico interno con compiti assistenziali come servizio utile ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità se prestato nel periodo indicato dalla norma medesima;

Decreta:

Il dott. Francesco Miceli, nato a Spilinga il 22 ottobre 1948, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per l'anno 1978 approvata con decreto ministeriale 19 dicembre 1979 con il punteggio di 90/100 (novanta su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(835)

Integrazione dell'elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1977, e successive integrazioni, concernenti l'elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia generale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 19 gennaio 1982 è integrato con l'inserimento dei sottoindicati sanitari:

Bonomi Giuseppe, nato a Ospitaletto il 18 agosto 1944;
Punzi Gerardo, nato a Salerno il 23 marzo 1940.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(842)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale ad aiuto di medicina del lavoro per l'anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 17 luglio 1981 con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale ad aiuto di medicina del lavoro per l'anno 1979;

Visto il proprio provvedimento in data 20 ottobre 1980 con il quale il dott. Mazzotta Mauro, nato a Lecce l'11 agosto 1949, è stato escluso dall'esame predetto per la insufficiente anzianità di servizio in quanto questo Ministero aveva ritenuto non valutabile l'attività svolta dal medesimo come medico interno presso l'Università degli studi di Padova;

Considerato che con ordinanza n. 522/80 del 21 novembre 1980, reg. ord. n. 1253, il tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Mazzotta Mauro ammettendolo con riserva a sostenere l'esame medesimo;

Visti i verbali della commissione esaminatrice da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 85/100 (ottantacinque su cento);

Considerato che con costante giurisprudenza amministrativa è stato affermato il principio secondo cui le funzioni del medico interno incaricato di compiti assistenziali e quelle dell'assistente volontario ospedaliero sono perfettamente assimilabili e quindi l'attività svolta quale medico interno con compiti assistenziali rientra nei servizi valutabili ai sensi dell'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, tra i quali è menzionato quello di assistente volontario;

Vista la sentenza n. 1041, reg. dec. n. 2860/79, reg. ric. anno 1981, dell'11 febbraio 1981 con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio, in una fattispecie analoga, ha esteso tale interpretazione al « servizio non di ruolo » di cui all'art. 52 della sopracitata legge n. 148 del 1975;

Ritenuto di uniformarsi a quanto enunciato nella predetta sentenza e di considerare, pertanto, il servizio di medico interno con compiti assistenziali come servizio utile ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità se prestato nel periodo indicato dalla norma medesima;

Decreta:

Il dott. Mazzotta Mauro, nato a Lecce l'11 agosto 1949, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità nazionale ad aiuto di medicina del lavoro per l'anno 1979 approvata con decreto ministeriale 17 luglio 1981 con il punteggio di 85/100 (ottantacinque su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(836)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici a posti di contabile, di perito meccanografo, di coadiutore meccanografo e di agente tecnico.

Con decreto 15 settembre 1982, n. 20202/PR. I, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 2, foglio n. 106, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige dell'8 febbraio 1983, n. 6, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di contabile in prova del personale della qualifica di concetto dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette. Detti posti sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni della anzidetta data dell'8 febbraio 1983.

Con decreto 15 settembre 1982, n. 20203/PR. I, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 2, foglio n. 105, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige dell'8 febbraio 1983, n. 6, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di perito meccanografo in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale della qualifica di concetto dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette. Di detti due posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e uno ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato

l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni della anzidetta data dell'8 febbraio 1983.

Con decreto 15 settembre 1982, n. 20204/PR. I, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 2, foglio n. 97, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige dell'8 febbraio 1983, n. 6, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a nove posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale della qualifica esecutiva dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette. Di detti nove posti tre sono riservati a cittadini italiani, appartenenti al gruppo linguistico italiano, cinque ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno ad appartenenti al gruppo ladino. Il concorso è aperto a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni della anzidetta data dell'8 febbraio 1983.

Con decreto 16 settembre 1982, n. 20217/PR. I, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1982, registro n. 2, foglio n. 127, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige dell'8 febbraio 1983, n. 6, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale della qualifica ausiliaria della direzione provinciale del tesoro. Di detti due posti uno è riservato a cittadini italiani, appartenenti al gruppo linguistico italiano ed un posto ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissata in trenta giorni della anzidetta data dell'8 febbraio 1983.

(1229)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 56, IN DOMODOSSOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
- un posto di direttore sanitario;
- un posto di primario di centro trasfusionale;
- un posto di primario e un posto di aiuto di oculistica;
- un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
- un posto di aiuto di psichiatria;
- un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Domodossola (Novara).

(103/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 27, IN CIRIÈ

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'U.S.L. in Ciriè (Torino).

(104/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830550)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.